



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

## ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **9 - II**  
del **26.03.2013**

**OGGETTO:** Regolamento comunale per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

L'anno duemilatredici, il giorno **ventisei**, del mese di **marzo**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **15.00** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e nei termini di Legge, in sessione straordinaria, di prima convocazione.

Alle ore **18.55** il Consiglio risulta nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.	COGNOME E NOME	Cifra indiv.	Pres.	Ass.
1) <b>PROCACCINI</b> Nicola - Sindaco		<b>X</b>		14) <b>VILLANI</b> Domenico	2.858	<b>X</b>	
2) <b>AIELLO</b> Giovanni - Presidente		<b>X</b>		15) <b>ZICCHIERI</b> Francesco	2.858	<b>X</b>	
3) <b>D'ANDREA</b> Giuseppe - V. Pres.			<b>X</b>	16) <b>VENERELLI</b> Dario	2.568		<b>X</b>
4) <b>GIULIANI</b> Valentino-Cons. Anz	6.871	<b>X</b>		17) <b>ZAPPONE</b> Giovanni	2.414	<b>X</b>	
5) <b>PALMACCI</b> Roberto	6.747		<b>X</b>	18) <b>DI MARIO</b> Umberto	2.357	<b>X</b>	
6) <b>BASILE</b> Augusto Andrea	6.732		<b>X</b>	19) <b>MINUTILLO</b> Fabio	2.331	<b>X</b>	
7) <b>ZOMPARELLI</b> Danilo	6.682	<b>X</b>		20) <b>LAURETTI</b> Lino	2.186	<b>X</b>	
8) <b>AVELLI</b> Patrizio	6.633	<b>X</b>		21) <b>APOLLONI</b> Agostino	1.863		<b>X</b>
9) <b>PECCHIA</b> Luciano	6.616	<b>X</b>		22) <b>SCIROCCHI</b> Angelo Bruno	1.825	<b>X</b>	
10) <b>CARINGI</b> Luca	6.615	<b>X</b>		23) <b>MARZULLO</b> Vittorio	0.977		<b>X</b>
11) <b>PALMACCI</b> Pietro	6.603		<b>X</b>	24) <b>COCCIA</b> Vincenzo			<b>X</b>
12) <b>DI TOMMASO</b> Alessandro	3.265		<b>X</b>	25) <b>PERCOCO</b> Gianni			<b>X</b>
13) <b>MENEGHELLO</b> Sergio	2.858		<b>X</b>				

Assegnati n. 24 + 1 (Sindaco)  
In carica n. 24 + 1 (Sindaco)

Consiglieri Presenti n. **14**  
Consiglieri Assenti n. **11**

Sono presenti gli assessori : Cerilli Paolo, Alla Rossano, Corradini Gianluca, De Gregorio Mariano Rosario.

Sono assenti gli assessori: De Angelis Angelo, Marcuzzi Pierpaolo, D'Amico Gianni.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Marco Raponi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Oggetto: Regolamento comunale per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 5 novembre 2007;

**Ritenuta** l'opportunità – corrispondendo ad un'esigenza civica sempre più sentita - di disciplinare in modo più articolato e puntuale la fattispecie della cremazione dei defunti, nonché di riconoscere il diritto alla dispersione, all'affidamento ed alla conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nella salvaguardia sia del rispetto della dignità e delle estreme volontà del "*de cuius*", sia del senso comunitario della morte;

**Visti** la Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e l'art.162 della Legge Regione Lazio n. 4 del 28 Aprile 2006 (Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri), nonché le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990 (Ordinamento di polizia mortuaria), del D.P.R. n. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti;

**Visto** il Regolamento allegato disciplinante la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, composto da n. 15 (quindici) articoli e predisposto dal Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente, dal Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici e dalla Dirigente del Dipartimento Finanziario;

**Vista** la nota prot. n. 3868/U in data 23.01.2013, con la quale si dà contezza che la Giunta Comunale nella seduta del 22.01.2013 ha preso visione e conoscenza della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

**Acquisito** il parere favorevole delle competenti Commissioni Consiliari I<sup>^</sup> e VII<sup>^</sup>, resi, rispettivamente, in data 01.02.2013 e 31.01.2013;

**Uditi** gli interventi dell'assessore De Gregorio e dei consiglieri comunali intervenuti nel dibattito, registrati su supporto informatico, custodito in atti;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento del Consiglio Comunale;

**Dato Atto** che il Presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano la proposta di deliberazione indicata in oggetto, il cui esito è il seguente:

**Presenti n. 16 – Votanti n. 15 – Favorevoli n. 15, Contrari zero, Astenuti n. 1 (Di Tommaso)**, atteso che nel corso del dibattito sono entrati in aula i consiglieri Palmacci Pietro e Di Tommaso;

**Preso Atto** dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

**Ritenuta** la propria competenza

**D E L I B E R A**

**Di Approvare** il Regolamento Comunale disciplinante la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, composto da n. 15 (quindici) articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di Demandare** al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici l'adozione dei discendenti atti gestionali di competenza.

Successivamente, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività della presente delibera consiliare, che riporta il seguente esito:

**Presenti n. 16 – Votanti n. 16 – Favorevoli n. 16, Contrari zero, Astenuti zero.**


Quindi visto l'esito della votazione reso per l'immediata esecutività del presente atto

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **DELIBERA**

di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

---oo0oo---



**CITTA' DI TERRACINA**

*Provincia di Latina*

**Regolamento disciplinante la cremazione, l'affidamento,  
la conservazione e la dispersione delle ceneri  
da cremazione dei defunti**

*(Deliberazione C.C. n° 9-II del 26.03.2013)*

## S O M M A R I O

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione – Finalita’ .....	5
ARTICOLO 2 - cremazione: autorizzazione e requisiti .....	5
ARTICOLO 3 - Affidamento delle ceneri.....	8
ARTICOLO 4 – Affidamento delle ceneri: procedura .....	8
ARTICOLO 5 - Obblighi dell’affidatario delle ceneri .....	9
ARTICOLO 6 - Modalità di conservazione delle ceneri.....	9
ARTICOLO 7 - dispersione delle ceneri .....	10
ARTICOLO 8 - dispersione delle ceneri: procedura.....	11
ARTICOLO 9 - Registro cimiteriale.....	11
ARTICOLO 10 - Senso comunitario della morte .....	11
ARTICOLO 11 - Controlli e sanzioni.....	12
ARTICOLO 12 – Deposito provvisorio .....	12
ARTICOLO 13 – Informazione ai cittadini.....	12
ARTICOLO 14 – Disposizioni finali ed abrogative .....	12
ARTICOLO 15 – Pubblicità - Entrata in vigore.....	13

## ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dell'art.162 della Legge Regione Lazio n.4 del 28 Aprile 2006 (Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri). Esso richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, le Circolari del Ministero della Salute nn. 24/93 e 10/98.
2. Il presente Regolamento ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali ed il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

## ARTICOLO 2 - CREMAZIONE: AUTORIZZAZIONE E REQUISITI

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e delle ossa non può essere eseguita se non in forno crematorio autorizzato.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto mediante una delle seguenti modalità:
  - 2.1 disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - 2.2 iscrizione ad associazione riconosciuta, certificata dal Presidente dell'associazione stessa, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Ai fini della cremazione, la previa iscrizione del defunto all'associazione di cui al presente comma prevale sul parere contrario dei familiari o aventi titolo.
3. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera anteriormente datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione del *de cuius*, fino al momento del decesso.

5. Ai fini della cremazione, i familiari o aventi titolo del defunto dovranno produrre apposita dichiarazione attestante che il defunto stesso non era portatore di protesi elettro-alimentate o che dette protesi sono state rimosse.
6. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso, l'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'*Ufficiale di Stato Civile* del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all'*Ufficiale di Stato Civile* il quale accerta l'identità dei dichiaranti nei modi di legge; detta dichiarazione può essere inviata all'*Ufficiale di Stato Civile* per posta ordinaria, telefax o per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
7. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata del certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
8. In presenza di volontà testamentaria del defunto di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
9. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa; l'urna cineraria deve recare all'esterno il nome, cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
10. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie, dopo un periodo di 10 anni, ovvero di estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'*Ufficiale di Stato Civile*.
11. Ai fini del presente regolamento, si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31 luglio 1998 ed ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.
12. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
  - a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
  - b) essere avviati a cremazione.
13. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:
  - a) permanere nello stesso tumulo;
  - b) essere avviati a cremazione;

- c) essere inumati in quadrati appositi.
14. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome e data di morte del defunto.
  15. È consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
    - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
    - b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
  16. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
  17. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e, per le altre sepolture in scadenza, presso l'anagrafe dei cimiteri.
  18. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.
  19. A seguito della pubblicazione di cui al precedente comma 18 è data facoltà a chiunque ne abbia titolo di far pervenire al Comune – entro un termine perentorio specificato nell'avviso pubblico - le proprie manifestazioni di interesse favorevole o contrario; il silenzio dei familiari o degli aventi titolo, maturato alla scadenza del termine suddetto in ordine alla destinazione di ossa o agli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, costituisce assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
  20. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero comunale, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
    - a) delle circostanze d'insufficienza rilevate;
    - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
    - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi dal deposito temporaneo, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

21. Per la cremazione di resti mortali inconsunti, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
22. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comunale è disposta dal Sindaco.
23. L'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni da cui possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

### **ARTICOLO 3 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto; la rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi da ultimo citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

### **ARTICOLO 4 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI: PROCEDURA**

1. L'istanza di affidamento delle ceneri è presentata da parte del soggetto individuato in vita dal defunto; tale istanza deve contenere o indicare:
  - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) l'assunzione dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

## **ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DELLE CENERI**

- 1. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia dell'urna cineraria, sotto il profilo igienico-sanitario, garantendo altresì che l'urna non venga profanata.
- 2. E' vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli.
- 3. L'urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio del Comune che ha autorizzato l'affidamento.

## **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

- 1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
  - 1.1 *Tumulata:*
    - 1.1.1 la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in loculo, anche in presenza di un feretro;
    - 1.1.2 la durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo.
    - 1.1.3 la tumulazione in sepoltura di famiglia ha durata pari al rapporto concessorio.
  - 1.2 *Inumata in area cimiteriale:*
    - 1.2.1 l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
    - 1.2.2 la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
    - 1.2.3 le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E'

d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

1.2.4 ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;

1.2.5 l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

1.2.6 il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa, stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

1.3 *conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;*

1.4 *consegnata al soggetto affidatario di cui al precedente articolo 3.*

## **ARTICOLO 7 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 130/2001.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
  - b) nell'area a ciò destinata, posta all'interno del cimitero comunale ;
  - c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  - e) nei fiumi;
  - f) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
  - g) in aree private.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione in mare, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

## **ARTICOLO 8 - DISPERSIONE DELLE CENERI: PROCEDURA**

1. L'istanza per effettuare la dispersione delle ceneri è presentata da parte del soggetto individuato in vita dal defunto; tale istanza deve contenere o indicare:
  - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ;
  - b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato il luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota, le modalità di smaltimento, nel caso in cui l'urna non sia consegnata al cimitero comunale preposto allo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente;
  - c) l'Autorizzazione dell'Ente ovvero del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
  - d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

## **ARTICOLO 9 - REGISTRO CIMITERIALE**

1. E' istituito apposito Registro Cimiteriale, della cui regolare tenuta risponde l'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Nel Registro Cimiteriale devono essere annotati:
  - a) in caso di affidamento, le generalità ed il luogo di residenza dell'affidatario delle ceneri, nonché l'esatta ubicazione dell'urna cineraria all'interno dell'abitazione di residenza;
  - b) i dati anagrafici del defunto cremato;
  - c) in caso di dispersione delle ceneri, il luogo della dispersione.

## **ARTICOLO 10 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del presente regolamento, ovvero nel caso di dispersione delle ceneri in esecuzione di espressa volontà del defunto, è apposta nel cimitero comunale apposita targa individuale, riportante i dati anagrafici del defunto.
2. La targa di cui al precedente comma 1 è a carico dell'affidatario dell'urna; la permanenza della targa nel cimitero comunale è prevista per 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.
3. Sono consentite forme rituali di commemorazione del defunto, anche contestualmente all'eventuale momento della dispersione delle ceneri.

## **ARTICOLO 11 - CONTROLLI E SANZIONI**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria presso l'affidatario.
2. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzatori previsti dal presente regolamento e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 C.P., il Sindaco, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione non superiore a 30 giorni, ha facoltà di revocare l'autorizzazione già rilasciata e di ingiungere il trasferimento dell'urna presso il Cimitero comunale, a spese dell'affidatario.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 7. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge n. 130/2001 (che modifica l'art. 411 del codice penale) sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582,00 ad € 12.911,00.

## **ARTICOLO 12 – DEPOSITO PROVVISORIO**

1. E' consentito il deposito gratuito, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari o aventi diritto, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario comune.

## **ARTICOLO 13 – INFORMAZIONE AI CITTADINI**

1. Il Comune di Terracina promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito Internet Istituzionale del Comune di Terracina all'indirizzo <http://www.comune.terracina.lt.it>.

## **ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGATIVE**

1. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 9 sub e), 20 comma 9, 23 commi 4 e 5, e 44 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 in data 5 novembre 2007.
2. Sono abrogati l'art. 35, limitatamente al comma 6, e gli artt. 45 e 46 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 132 in data 5 novembre 2007, nonché ogni altra norma regolamentare incompatibile o confliggente con il presente regolamento.

#### **ARTICOLO 15 – PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE**

3. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Pretorio on line comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo: <http://www.comune.terracina.lt.it>.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line comunale.



CITTÀ DI TERRACINA  
Provincia di Latina

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.


**Oggetto: " REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, L'AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI "-----**

**PARERE TECNICO**

Il sottoscritto, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa correlativa rimodulazione dell'organizzazione e della dotazione organica dell'Ente.

Terracina, li **22 GEN. 2013**

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giancarlo De Simone)



**PARERE CONTABILE**

~~Il sottoscritto, esprime parere in ordine alla regolarità contabile sull'allegata proposta di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa correlativa rimodulazione dell'organizzazione e della dotazione organica dell'Ente.~~

Terracina, li

**CITTA' DI TERRACINA**  
Provincia di Latina

---ooOoo---

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Regolamento comunale per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

**PARERE CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 20 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

L'atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, giusta art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

19 MAR. 2013

Terracina, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Giovanni Aiello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Raponi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno - 3 APR. 2013 all'Albo Pretorio online del Comune, ( all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, - 3 APR. 2013

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

Il Delegato  
Istruttore Amministrativo  
Raimondo Panno

LA SEGRETERIA GENERALE

Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver pubblicato all'Albo on-line dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza che sia pervenuta opposizione alcuna.

Cronologico n. \_\_\_\_\_

Terracina, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

**ESECUTIVITA'**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Perché trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.  
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- Perché adottata con la formula della immediata esecutività.  
(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina, \_\_\_\_\_

LA SEGRETERIA GENERALE